

REGOLAMENTO (CE) N. 1647/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi d'esercizio e all'aiuto finanziario comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare, l'articolo 48,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/98⁽⁴⁾, elenca le azioni e le spese che non rientrano nei programmi operativi; che dopo un anno di esperienza nell'applicazione di tale regime risulta necessario, per motivi di sicurezza giuridica, sostituire tali disposizioni con un elenco più chiaro e dettagliato delle azioni e delle spese non sovvenzionabili; che occorre ammettere temporaneamente, o nei limiti di determinati massimali, alcune azioni o spese non sovvenzionabili;

considerando che occorre precisare, all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento in merito ai criteri di approvazione dei programmi operativi, che le autorità nazionali competenti si accertano dell'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte avendo riguardo, in particolare, all'elenco di cui sopra e lasciando loro la possibilità di introdurre criteri nazionali supplementari e di rifiutare determinate azioni proposte in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze particolari di ciascun caso;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi a tutti i programmi operativi che saranno eseguiti a partire dal 1999; che, tuttavia, per i programmi già approvati, occorre differire il termine di presentazione delle domande di modifica dei programmi dal 15 settembre 1998 al 15 ottobre 1998, per consentire alle organizzazioni di produttori di accertare la necessità di modificare detti programmi; che occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i programmi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora lo stato d'avanzamento della loro attuazione renda inopportuni eventuali adeguamenti;

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(2) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

(3) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 9.

(4) GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 10.

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 411/97 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Il progetto di programma operativo non deve riguardare azioni né comportare spese indicate nell'elenco non completo di azioni e spese non sovvenzionabili che figura in allegato.»
- 2) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera b) bis:
 - «b) bis dell'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte, tenuto conto dell'elenco non completo di azioni e spese non sovvenzionabili che figura in allegato.»

Articolo 2

I programmi operativi approvati dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la cui esecuzione prosegue nel 1999, devono conformarsi alle disposizioni del presente regolamento. Se del caso, le organizzazioni di produttori presentano una domanda di modificazione del loro programma entro il 15 ottobre 1998.

Tuttavia, gli Stati membri possono disporre il mantenimento dei programmi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento qualora lo stato d'avanzamento della loro attuazione ne renda inopportuni eventuali adeguamenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai programmi che saranno realizzati a decorrere dal 1999.